



Antonio Merendino

Al Signor Sindaco del

Comune di Solarino

PEC: comune@solarino-pec.it

Il sottoscritto **Antonino Merendino** nato a Siracusa il 03/04/1978 e residente a Siracusa in Via Zappalà n. 16, iscritto al n. 751 dell'albo Architetti della Prov. di Siracusa, con studio in Siracusa Via Trapani n.5, **Cellulare: 339-7939748**, in qualità di C.T.U. nominato in data 02/05/2023 per la Procedura Esecutiva n. 50/2000 del Tribunale di Siracusa – dott.ssa Maria Cristina Di Stazio

CHIEDE

Alla S. V. il rilascio di copia semplice dei seguenti titoli o documenti richiesti:

- Agibilità/abitabilità
- Concessione / Autorizzazione /Permesso di costruire edificio
- Elaborati grafici e relazioni tecniche e doc. fotografica depositate in Comune

Per il seguente **Edificio residenziale ubicato in Via Giacomo Matteotti n.50:**

- Civile abitazione posta al piano terra e primo, cat. A/4, censito al C.F. al F. 9, p.lla 197;

Attualmente intestato a (vedi visura catastale allegata):

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Precedenti proprietari:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Per i seguenti motivi:

- Decreto di Nomina C.T.U. del 02/05/2023 (vedi in allegato) – Punti 4.V e 4.VI – accertamento verifica regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile pignorato.

Di seguito viene riportato l'indirizzo Email a cui sarebbe eventualmente possibile inviare la documentazione richiesta (in formato PDF o JPEG o altro formato compatibile):

- architettomerendino@gmail.com

Si allegano alla presente: Decreto di Nomina del 02/05/2023 e 09/03/2023, doc. d'identità del sottoscritto, visura catastale storica, planimetria catastale.

Siracusa, 28/08/2023

Il Perito Nominato



Per Ricerca

18/12/2023 *Antonino Merendino*

COMUNE DI SOLARINO
Provincia di Siracusa

RILASCIO DI LICENZA EDILIZIA

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che sostituisce l'art. 31 della vigente «Legge Urbanistica»;

RENDE NOTO

che è stata rilasciata licenza edilizia, in data 20/3/1975

col Verb.n.1, al nome di [REDACTED]
Solarino - Via Matteotti n.50

per (1) modificare il prospetto e sostituire la copertura del vano prospetto
uso privato in località Centro Urbano un fabbricato ad
Via Matteotti Civ. N. 50 Mappale N. Foglio

Chiunque può prendere visione, presso l'Ufficio Comunale, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza stessa, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti o con le prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione, a termini del comma 9, art. 10 della suddetta legge.

Il 2 APR 1975

IL SINDACO

(1) Costruire, ampliare, modificare o demolire.

Il presente avviso è stato affisso all'Albo Pretorio dal 4 APR 1975
al 18 APR 1975
li 19 APR 1975

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI

COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Prot. N. 483/45

PRATICA EDILIZIA N. 3
ANNO 1945

Marca
da
bollo

LICENZA EDILIZIA

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [redacted]
residente in Solarino - Via Matteotti n.50
per ottenere la licenza di ⁽¹⁾ **modificare il prospetto e sostituire la copertura
del vano prospetto della casa sita**

in questo Comune, in Via Matteotti n.50
nell'area distinta in catasto al Foglio [redacted] coi mappali [redacted]

Visti i disegni di progetto allegati alla domanda stessa;

Visto il parere della Commissione edilizia in data 20/3/1975

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso 20/3/1975

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade;

Visto il T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le leggi 17/8/1942 n. 1150 e 6/8/1967 n. 765;

Viste le leggi regionali n. 19 del 31/3/1972 e n. 21 del 26/5/1973;

Visto il regolamento edilizio del Comune di Solarino;

Visto il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione;
Vista la ricevuta comprovante il versamento a favore della Cassa di Previdenza della categoria
del tecnico progettista (versamento alla Cassa Previdenza Ingegneri o marche Giotto o consimili);

Visto il Regolamento Generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530;

Accertata ⁽²⁾

RILASCI A LICENZA

al Sig. [redacted]
per l' ⁽¹⁾ **modificare il prospetto e sostituire la copertura della casa** di cui in narrativa
salvi e riservati i diritti di terzi e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e
di polizia locale ed in conformità al progetto approvato di cui è allegata una serie completa degli elaborati,
bollati con marche annullate col timbro d'ufficio e vistati dal Sindaco.

Le opere sopradescritte saranno eseguite sotto la direzione del Sig. [redacted]
e dall'impresa [redacted]

Resta comunque inteso che il Comune non rilascerà permesso di abitabilità o d'uso degli immobili, se
prima non verranno ultimate le previste opere di urbanizzazione primarie.

L'approvazione è condizionata alle seguenti varianti, prescrizioni o condizioni

- (1) Costruzione, ampliamento, modifiche, demolizione, lottizzazione, urbanizzazione, ecc.
(2) O l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria in misura sufficiente, ovvero la previsione da parte del Comune di attuare
le necessarie opere di urbanizzazione entro il successivo triennio, come risulta dall'atto deliberativo n. [redacted] dd. [redacted], ovvero an-
cora l'esistenza dell'impegno, da parte del titolare della licenza, di procedere all'attuazione delle previste opere di urbanizzazione contem-
poraneamente alla costruzione dei fabbricati autorizzati.

nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1) Non potranno all'atto esecutivo apportarsi modificazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.

2) Il titolare della licenza è tenuto a dare preventivo avviso scritto, all'ufficio tecnico comunale, della data di inizio dei lavori, segnalando contemporaneamente il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice e quelli del direttore dei medesimi e chiedendo gli allineamenti base ed i punti di livello di riferimento.

Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, egli dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.

In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di competenza.

3 - Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro come pure qualsiasi danno o molestia ad ogni altra persona o alle cose altrui.

4 - Non è consentito ingombrare o molestare coi lavori le vie e gli spazi pubblici.

Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.

5 - Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto.

Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza, muniti di rifrangenti.

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

6 - Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere apposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la licenza di costruzione (Circolare n. 189 del 24-1-1955 della Presidenza del Consiglio Superiore del Ministero LL. PP.).

7 - Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici; quando poi si incontrino tali impianti si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio comunale competente.

8 - Per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio deve essere fatta denuncia al Genio Civile prima dell'inizio dei lavori, ai sensi della legge 5 novembre 1971 n. 1086.

Il titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza.

L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti e prescrizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al regolamento edilizio comunale ed alla legge urbanistica ⁽¹⁾.

La presente licenza è valida solo che ai lavori relativi venga dato inizio formalmente e materialmente entro un anno da oggi.

Dalla Residenza Municipale, li 2 APR 1975

19

BOLLO

IL SINDACO

(1)

a) Estratto dell'art. 32 della legge 17-8-1942, n. 1150:

« Attribuzione del Podestà per la vigilanza sulle costruzioni — Il Podestà esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune »
« per assicurare la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive »
« fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno »
« adottare ».
« Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il podestà ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva »
« di provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se »
« entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi ».
« Nel caso di lavori iniziati senza licenza o protetti dopo l'ordinanza di sospensione il podestà può previa diffida e sentito il parere della Sezione »
« urbanistica compartimentale ordinare la demolizione a spese del contraente senza pregiudizio delle sanzioni penali ».

b) Estratto dell'art. 13 della legge 6-8-1967 n. 765:

« Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica: »
« a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma; »
« b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine »
« di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 ».
« Qualora non sia possibile procedere in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in con- »
« trasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dal »
« l'Ufficio tecnico comunale ».
« La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza ».

c) Art. 15 della Legge 6-8-1967, n. 765:

« Fatto salvo le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con »
« la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o »
« altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano »
« per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel pro- »
« gramma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione ».
« E' fatto obbligo al Comune di segnalare all'Intendenza di Finanza, entro tre mesi dell'ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di »
« abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza ogni, inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma »
« precedente ».
« Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente »
« articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della Intendenza di Finanza, della segnalazione del Comune ».
« In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa ».

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di dichiara di avere
oggi notificato la presente licenza edilizia al Sig.
consegnandone copia, cogli annessi disegni, in mani di

, li

Il Messo Notificatore

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Progetto

disegni scala	
prospetti	1/100
sezione	
planimetrie	1/500; 1/2000

di modifica di prospetto e di sostituzione della
copertura tetto con solaiio del corpo davanti della
casa sita in Solarino via Matteotti n. 50 di proprietà
del sig. [REDACTED]

I COMPONENTI

Il proprietario

Il progettista

Il direttore dei lavori

COMUNE DI SOLARINO
UFF. SANITARIO

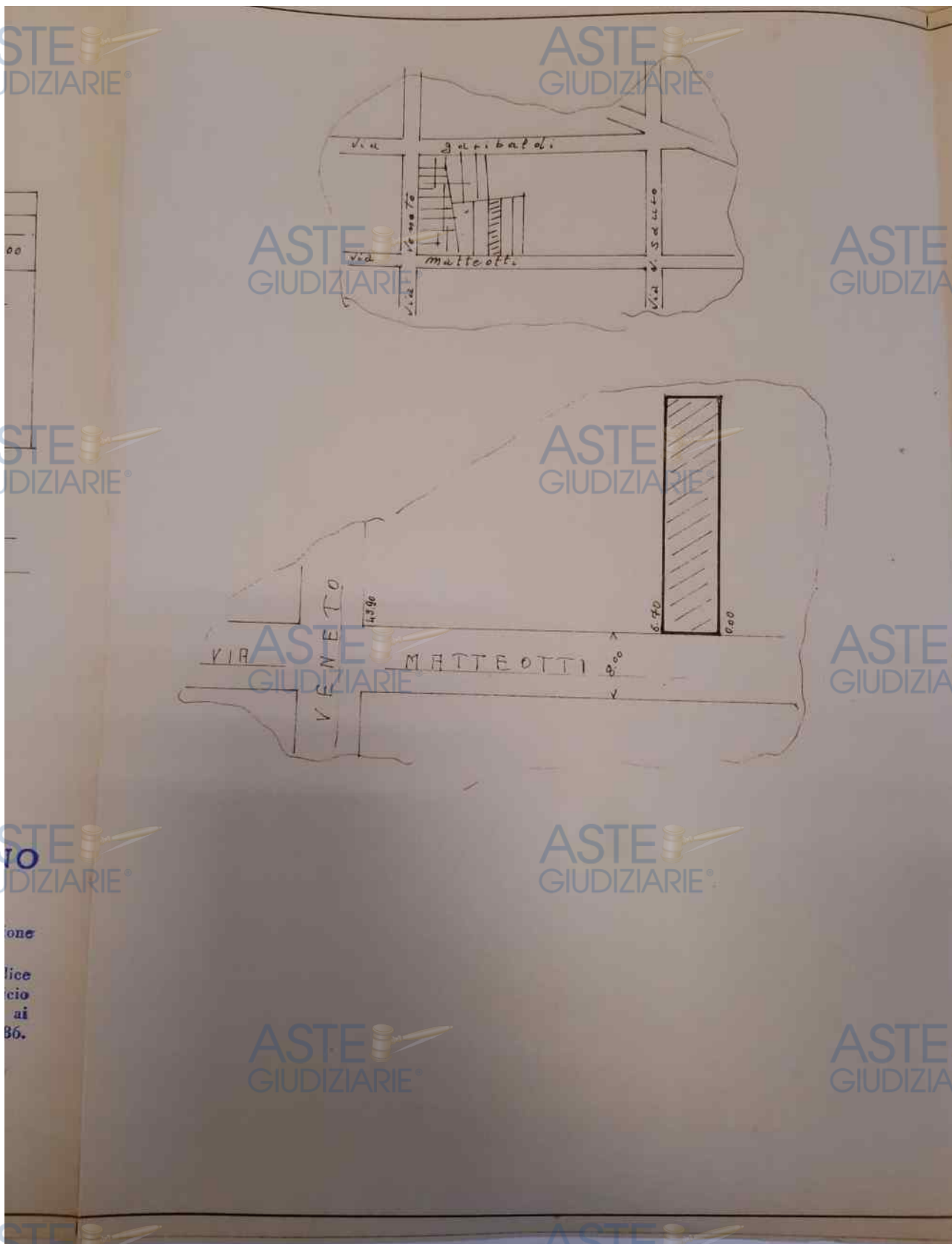
Si esprime parere favorevole per
l'approvazione in linea igienico-sani-
taria ai sensi dell'art. 22 L. R. 31
Marzo 1972, N. 19.

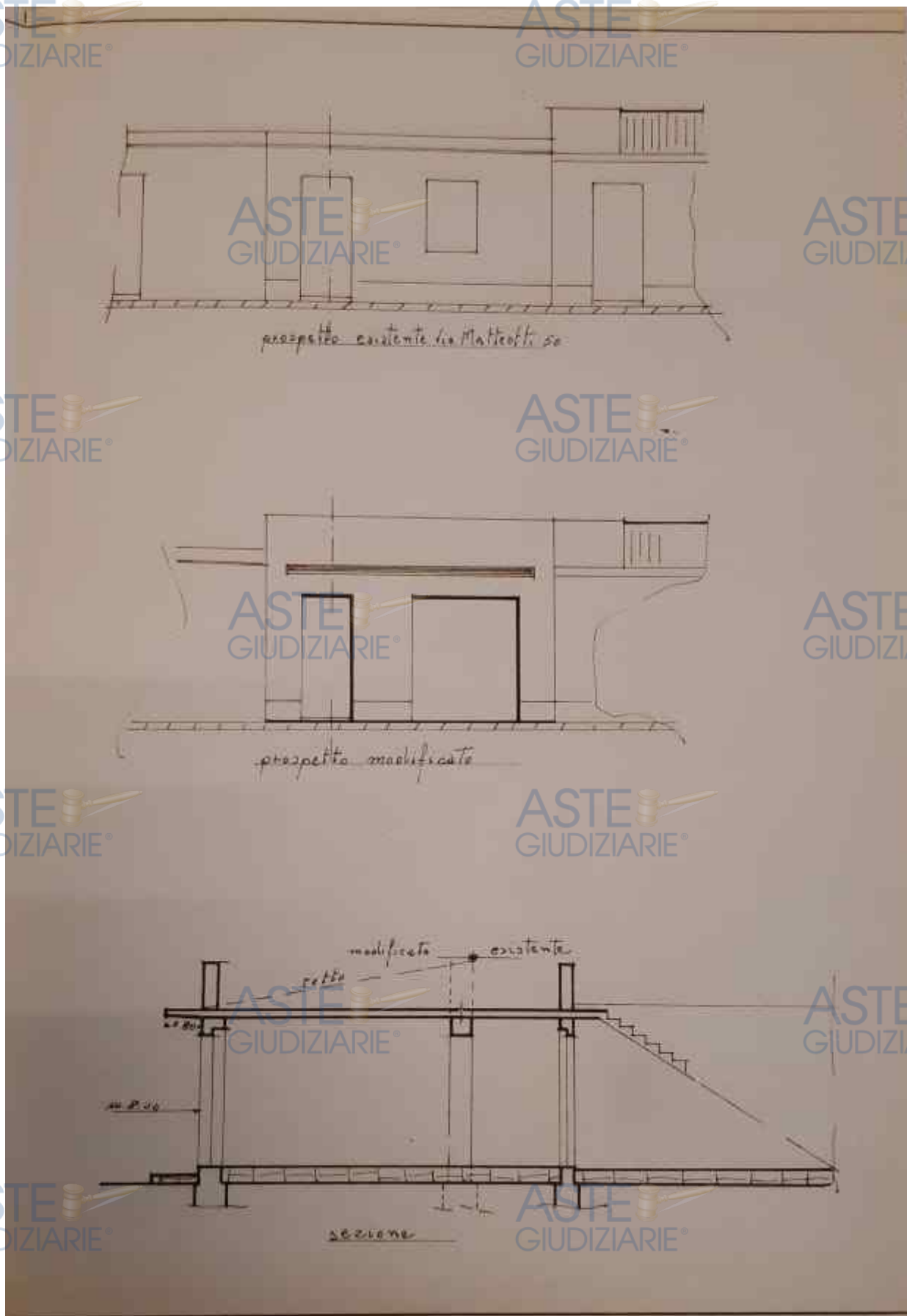
L'UFFICIALE SANITARIO

COMUNE DI SOLARINO
UFFICIO TECNICO

Si approva sentito il parere della Commissione
Edilizia del 20 MAR 1975 ;
Per le opere in cui sia richiesto smentizio semplice
ed unitario deve essere fatta denuncia all'Ufficio
del Genio Civile prima dell'inizio dei lavori ai
sensi della legge 5 novembre 1971 n. 1086.

IL SINDACO





COMUNE DI SOLARINO	
00403	18.1.75
CAT. 10	CLASSE 7
ASC. 3	

Per simile
di domanda per ottenere la licenza
edilizia, da compilare su compenso
con bollare

All. 2



Al Sindaco del Comune di

ASTE
GIUDIZIARIE®Solarino

OGGETTO: Domanda per ottenere la licenza edilizia.

Il sottoscritto

nato a

residente a

[Redacted]

il

Solarino in Via Matteotti n. 50

CHIEDE

a codesto Comune il rilascio della licenza edilizia a sensi delle vigenti disposizioni per l'esecuzione dei lavori di cui all'allegato progetto, relativi alla
(1) modifica di prospetto e alle sostituzioni delle
coperture, tetto con solario nelle case davanti
in via-piazza Matteotti n. 50

Allega alla presente prospetto riassuntivo dei dati relativi alla costruzione da eseguire.

Solarinon. 17/1/1975

(firma del proprietario o committente)

Allegati:

- 1 - Prospetto riassuntivo.
- 2 - Progetto esecutivo.

(1) Costruzione - ricostruzione - sopraelevazione - ampliamento - modifiche.

FOTOCOPIATO MARZOLI
SANT'ANGELO DI ROMAGNOLI